

abstract

Danno da attraversamento di selvatici- disciplina transitoria l. 07/04/2014 n. 56 in vigore dal 08/04/2014, comma 96 sub lett. C) art. 1 -l'ente che subentra nelle funzioni (id est la Regione Marche nella fattispecie concreta) succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso a far data non oltre il 31.03.2016(art. 3 comma 4 L.R. Marche 13/15)- difetto di legitimatio ad causam -e del sotteso interesse giuridico sostanziale-della Provincia di Fermo- applicazione art. 2043 c.c. e onus probandi (anche al lume dell'art. 2729 c.c.)- ex converso, incombe all'Ente provare l'assenza di colpa, avendo adottato tutte le cautele necessarie- inapplicabilità nella specie dell'art. 1227 c.c., stante l'incompatibilità logica tra i concetti/categoria dell'imprevedibilità e inevitabilità da una parte, e il concorso di colpa canonizzato nel prefato richiamo normativo-- responsabilità ente -sussiste

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GdP di Fermo **Avv. Giuseppe Fedeli** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in seno alla causa civile iscritta al n. **2484/2015 R.G.** promossa con atto di citazione ritualmente notificato

DA

..... (C.F.:), **e** (C.F.:) rappresentati e difesi dall'Avv.....

ATTORI

Contro

Regione Marche, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.

CONVENUTA

ERGA

Provincia di Fermo, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.

TERZA CHIAMATA IN CAUSA

Obietto: azione di risarcimento danni da attraversamento selvatici

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato i sig.ri Primo e Jacopo convenivano dinanzi l'Intestata Giustizia la Regione Marche per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: "Accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art.2051 C.C. e/o ex art.2043 Cod. civ. in capo alla Regione Marche nella causazione del sinistro occorso in data 24.11.14 al sig. Jacopo, condannare per l'effetto la convenuta Regione Marche, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore per le causali di cui in narrativa, a corrispondere in favore dell'attore sig. Primo la somma di Euro 1.582,44 quale risarcimento del danno a cose subito in conseguenza del sinistro per cui è causa e dal sig. Jacopo la somma di Euro 2.000,00 quale risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro per cui è giudizio, ovvero quelle diverse minori somme che risulteranno dovute all'esito dell'espletanda istruttoria e ritenute di giustizia, oltre agli interessi di natura compensativa sulle somme liquidate dalla data del sinistro al saldo, con espressa limitazione di ogni pretesa anche cumulativamente considerata entro i limiti di competenza per valore del Giudice adito. Con vittoria di spese e competenze di causa. In via subordinata. Nell'ipotesi di accertamento di una responsabilità solidale, concorrente ovvero esclusiva della Provincia di fermo nella causazione dei danni lamentati dagli attori, dichiarare la responsabilità solidale e/o concorrente della Provincia di fermo, per quanto di ragione e per come emergerà all'esito dell'istruttoria di causa, ex art. 2051 c.c. e/o in subordine ex art. 2043 c.c., nella causazione del sinistro occorso in data 24.11.2014 e per l'effetto condannare gli Enti convenuti [...], in solido fra loro ovvero in concorso o in via esclusiva la sola Regione Marche, a corrispondere in favore dell'attore sig.

Primo la somma di Euro 1.582,44 quale risarcimento del danno a cose subito in conseguenza del sinistro per cui è causa e dal sig. Jacopo la somma di Euro 2.000,00 quale risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro per cui è giudizio, ovvero quelle diverse minori somme che risulteranno dovute all'esito dell'espletanda istruttoria e ritenute di giustizia, oltre agli interessi di natura compensativa sulle somme liquidate dalla data del sinistro al saldo, con espressa limitazione di ogni pretesa anche cumulativamente, in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa". Si costituiva in giudizio la Regione Marche in persona del Presidente p.t., così concludendo: "Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla Regione Marche e, per l'effetto, dichiarare irricevibile, improcedibile o, comunque respingere e rigettare la domanda proposta nei confronti di detto Ente, con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente controversia; nel merito accettare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e per l'effetto, rigettare la medesima in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente controversia". All'udienza tenutasi in data 19.11.2015 il Giudice riteneva opportuno integrare il contraddittorio attraverso la chiamata in causa *jussu judicis* della Provincia di Fermo. Quest'ultima, costituendosi a sua volta in giudizio, contestava la domanda attorea eccependo *in primis* il difetto di legittimazione passiva della terza chiamata, *maxime* alla luce della nuova Legge Regionale delle Marche n. 13/2015 nonché il difetto di prova in ordine agli elementi costitutivi dell'asserita responsabilità e, in subordine, il concorso di colpa ex art. 1227 c.c., contestualmente rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, *contrariis rejectis*, nel merito in via principale dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Fermo e per l'effetto dichiarare inammissibili e/o irricevibile e, comunque, rigettare le domande di parte attrice; in via subordinata rigettare tutte le istanze di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa; in via ancor più subordinata, dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. la corresponsabilità dell'odierna parte attrice e di conseguenza ridurre l'indennizzo richiesto in ragione delle rispettive responsabilità; in via

maggiormente gradata, ridurre l'indennizzo per quanto di diritto e ragione; in via istruttoria ammettere le istanze istruttorie formulate e concedere termini ex art. 320 c.p.c., con vittoria di spese". Nel corso del giudizio veniva assunta la prova per testi e prodotta documentazione; al che, precisate su invito del Giudice le conclusioni, la causa era introitata in decisione. La domanda è fondata, essendo munita di sufficienti preidii probatorii. *In limine*, consta il difetto di legittimazione passiva (e, sotteso, dell'interesse giuridico sostanziale a resistere) in capo alla Provincia di Fermo, la cui eccezione merita dunque accoglimento. *A seguito dell'introduzione della Legge Regione Marche 13/15 l'Ente locale, in attuazione di quanto disposto dalla Legge n.56 del 07.04.2014, ha avocato a sé tutte le precedenti funzioni spettanti alle province, tra le quali, per quanto qui interessa, tutte le competenze in materia di caccia e tutela dell'ambiente di cui all'all. A in atti (doc. n. 3 comparsa di costituzione). La richiamata norma, senza dubbio alcuno, trova applicazione anche nel caso oggetto del presente giudizio. Così, infatti, dispone la disciplina transitoria contenuta nella Legge 07/04/2014 n. 56 in vigore dal 08/04/2014. Al comma 96 sub lett. C) dell'art. 1 della richiamata Legge è, invero, previsto che "nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni [...] c)l'ente che subentra nelle funzioni (id est la Regione Marche nella fattispecie concreta) succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso". Non è, pertanto, revocabile in dubbio il difetto di legitimatio ad causam della Provincia di Fermo, in quanto esclusivo titolare delle relative funzioni è, a far data non oltre il 31.03.2016, con riguardo anche al contenzioso pendente, la Regione Marche (art. 3 comma 4 L.R. Marche 13/15". Le Province cessano di esercitare le funzioni di cui all'allegato A dalla data, stabilita con le deliberazioni di cui al comma 1, di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della Regione da realizzarsi entro il 31 marzo 2016.").* *Ad corroborandum*, la conferma della totale estraneità della provincia a contenziosi di tsal fatta emerge incontrovertibilmente ex art. 34-bis l.r. 7/95 (introd. dall'art. 15/15 l.r. 25/2008; successivamente, con l.r. 7/2012, il comma 3 è stato modificato, e il comma 1, modif., così recita: "Con il fondo di cui all'art. 41 sono concessi gli indennizzi per i danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica"). A quadrare il bilancio, la D.G.R. 185 del 20.02.2012 relativa ai criteri ed alle modalità di utilizzo del fondo di cui

all'art. 41 L.R. prefata. Nel merito, rammentato che non è l'automobilista che deve dimostrare la responsabilità dell'Ente, ma è l'Ente che deve dimostrare di non aver colpa, avendo adottato tutte le cautele necessarie, questo giudice è dell'avviso che, in esito all'istruttoria, compendiata in prove storiche/rappresentative, prove costitutive e prove critiche, si sia raggiunta la prova -anche- ai sensi dell'art. 2729 c.c. (l'orientamento giurisprudenziale preponderante ha stabilito che il giudice può far discendere il proprio convincimento esclusivamente da presunzioni semplici e può addirittura fondarlo su un'unica presunzione di tale tipologia, anche contrastante con eventuali altri elementi acquisiti nel corso del procedimento: *ex multis* Cass. Civ. n. 4472/2003; Cass. Civ. n. 19088/2007). *In medias res*, provata, alla luce delle risultanze acquisite nel corso dell'espletata istruttoria, deve essere ritenuta la circostanza che il sinistro per cui è causa è stato provocato in via esclusiva dall'improvviso attraversamento della sede stradale ad opera di un esemplare di capriolo di grossa taglia il quale, dopo aver tagliato con un balzo la Strada Provinciale 42 nel territorio extraurbano del Comune di Servigliano, è atterrato dinanzi alla parte anteriore sinistra del veicolo Alfa 146 tg.condotto nell'occasione dal Sig. Jacopo. Questi, pur viaggiando ad una velocità del tutto consona allo stato dei luoghi, non riusciva in alcun modo evitare l'impatto con l'animale selvatico che, del tutto inaspettatamente, gli si "parava" davanti. contrariamente a quanto preteso dalle due controparti, gli Agenti della Polizia Provinciale escussi in udienza hanno chiarito in via definitiva che:

il tratto di strada teatro del sinistro si trova nel territorio extraurbano del Comune di Servigliano ed è sprovvisto di segnale di limite di velocità;

il tratto di strada teatro del sinistro è privo di segnaletica di pericolo indicante il rischio di attraversamento animali selvatici;

il tratto di strada teatro del sinistro è privo di reti di recinzione metalliche a protezione della carreggiata

il tratto di strada è privo di catadiottri o altro tipo di dissuasore luminoso;

il tratto di strada teatro del sinistro si trova nel territorio di caccia programmata ATC FM 1 "Firmano Sibillini";

il lato sinistro della S.P. 42, nel senso di marcia percorso dal Sig. Jacopo, è

fiancheggiato da una scarpata costeggiata da arbusti e sterpaglie che limitano la visibilità;

nessuna infrazione al Codice della Strada è stata contestata al Sig. Jacopo.

(Si esaminino all'uopo le dichiarazioni rilasciate dagli Agenti della Polizia Provinciale escussi all'udienza del 13.04.16).

Un'ultima considerazione si impone in relazione alla possibilità che la condotta di guida tenuta dall'attore abbia concorso a determinare l'evento dannoso (art. 1227 c.c.), stante l'incompatibilità logica tra i concetti/categoria dell'imprevedibilità e inevitabilità da una parte, e il concorso di colpa canonizzato nel prefato richiamo normativo (Corte Costituzionale, sent. 156/1999). Come più volte rimarcato dalla Giurisprudenza di Legittimità, l'obbligo imposto ai conducenti di attuare misure di precauzione deve ritenersi correlato alla prevedibilità dell'evento da parte di una persona di media avvedutezza, senza potersi estendere anche alla considerazione ed attuazione di condotte di terzi del tutto irrazionali, e al di fuori di ogni logica prevedibilità (anzidetta Cass. Civ. 22.4.1999 n. 3991 in tema di improvvisa presenza di animale selvatico sulla sede stradale), così come in tal senso deve ritenersi rilevante il carattere della inevitabilità del pericolo rapportato al caso di specie. Ulteriori indizi della assoluta conformità della condotta di guida tenuta dall'attore alle regole del Codice della Strada risiede nell'assenza di alcuna contestazione da parte dei Carabinieri intervenuti, specie in punto alla velocità tenuta (in sostanza, il Sig. Jacopo manteneva nel frangente una velocità del tutto consona allo stato dei luoghi e ai limiti imposti. Limiti di velocità che, trattandosi di territorio extraurbano, non potevano essere pari a 50 km/h). L'assenza poi di tracce di frenata, così come attestato dal rapporto della Polizia Provinciale di Fermo in atti, non può che confermare inequivocabilmente l'assoluta imprevedibilità dell'attraversamento della sede stradale ad opera del capriolo il quale, nel balzare giù dalla scarpata sita sul lato sinistro della carreggiata della S.P. 42, è atterrato sulla parte anteriore sinistra del veicolo Alfa 146 tg. condotta dal Sig. Jacopo, rendendo di fatto inevitabile il sinistro. Da ultimo, la convenuta avrebbe dovuto provare, anche attraverso la delega alla Provincia, il controllo della densità della fauna selvatica, gli abbattimenti e tutte quelle attività suelencate, finalizzate e prodromiche

all'eliminazione del prevedibile rischio di intralcio alla circolazione stradale ed alla protezione degli utenti: in particolare, l'istituzione delle oasi di protezione e la loro soppressione, l'istituzione e/o la soppressione delle zone di ripopolamento e cattura, l'immissione di nuovi capi, la determinazione della superficie adeguata alle esigenze biologiche degli animali, la realizzazione delle attrezzature e degli interventi tecnici necessari a perseguire scopi di protezione e di incremento delle specie o tese ad eliminare pericoli di interferenze con le attività esterne e segnatamente con la pubblica circolazione, sì da impedire agli animali selvatici di sconfinare dall'area protetta (cfr. Cass. Civ., 26.02.13, n. 4806). Il che, nell'alveo dei dettami processuali di cui all'art. 2043 c.c., non ha sovvertito punto il regime dell'onere della prova, valendo la conclamata (e dimostrata) omissione dell'ente a tanto preposto assolvimento -*ad implendum*- dell'*onus* a mente dell'art. 2697/1 c.c. Riguardo al *quantum respondeatur*, il danno al veicolo Alfa 146 tg., nonché provato alla stregua delle foto allegate al fascicolo, si vale probatoriamente nell'esibizione agli atti di causa del preventivo di riparazione n. 897 del 26.11.14 dell'importo di Euro 1.582,44 rilasciato dall'Autocarrozzeria di P.....: preventivo debitamente confermato all'udienza del 13.04.16 dallo stesso Sig. Danni che si quantificano in € 1.582,44 oltre accessori. Per quanto concerne invece i reclamati danni non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro del 24.11.14 dal Sig. Jacopo, alla guida del veicolo predetto, vanno forfettariamente quantificati nella somma globale di € 1.000,00 (al netto degli interessi legali dal dì del sinistro al soddisfo), in forza dell'equità sostanziale/integrativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., sulla base della documentazione medica allegata (cfr. Cass. Civ. 12 maggio 2006, n. 11039). Le spese tengono dietro alla soccombenza, e vanno rifuse dalla Regione Marche a beneficio di parte instante; di converso, si reputa di doverle compensarle tra le altre parti nei rapporti l'un l'altra (sulla scorta di quanto rileva a *contrariis* Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 24800 del 5 novembre 2013, e considerati anche i diversi orientamenti succedutesi nel tempo *in subiecta materia*, nonché la recente modifica normativa e le difficoltà ermeneutico/sistematiche che le si legano).

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e

deduzione disattesa, previa declaratoria della carenza di *legitimatio ad causam* (e del sotteso interesse giuridico sostanziale) della Regione Marche, e, viceversa, della *legitimatio ad causam* (e del sotteso interesse giuridico sostanziale) della Provincia di Fermo, accertata la responsabilità della convenuta Regione Marche, in accoglimento della domanda, condanna quest'ultimo ente al risarcimento del danno in favore dell'attore Primo, nella misura di € 1.582,44, al netto degli interessi legali dal dì del sinistro al saldo, e, in favore dell'attore Jacopo, nella misura di € 1.000,00, al netto degli interessi legali dal dì del sinistro al saldo. Ai sensi dell'art. 91 cpc condanna la Regione Marche a rifondere all'istante gli oneri di lite, che liquida, in ossequio ai parametri ex DM 150/14 (tenuto conto dell'art. 4/2 D.M. 55/14), in complessivi € 1.799,40 (di cui € 138,38 per spese borsuali), al lordo del rimb. forfett. 15% e al netto degli accessori di legge. Compensa gli oneri di giudizio tra le altre parti nei rapporti l'un l'altra.

Sic decisum in Fermo hodie 30.06.2016

***Il Giudice di Pace
Avv. Giuseppe Fedeli***